

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE GEOTURISTICA “SESIA VAL GRANDE GEOPARK” onlus

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione geoturistica denominata “Sesia Val Grande Geopark” onlus con sede in Borgosesia, Piazza Mazzini, 19. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal presente Statuto e da quanto previsto dal D. Lgs n. 460 del 4/12/1997, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 4. L'Associazione rappresenta la naturale prosecuzione e lo sviluppo dell'Associazione geoturistica "Supervulcano Valsesia" onlus, costituita a suo tempo per la realizzazione di un Geoparco basato sull'eccellenza geologica del Supervulcano del Sesia.

ART. 2 - LOGO

È stato individuato un logo che riprende quello elaborato per identificare il geoparco al quale si aggiunge nella parte superiore la scritta “Associazione” sopra le parole Sesia Val Grande Geopark, per uniformare il piano di comunicazione ma distinguere esplicitamente l'associazione dal geoparco stesso.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060 e può essere rinnovata.

ART. 4 - SCOPI

L'Associazione, in seguito alla realizzazione - in unione con il Parco Nazionale della Val Grande – del “Sesia Val Grande Geopark” riconosciuto dall'Unesco nel 2013, e trasformato in UNESCO Global Geopark nel 2015, intende promuovere e partecipare allo sviluppo ed alla gestione del geoparco che si estende nei territori di: Valsesia, Valsessera, Prealpi Biellesi, Val Strona, Alte Colline Novaresi, Val Grande, Bassa Ossola, Val Vigezzo, Val Cannobina e alto Verbano.

Questo sempre in accordo con il Parco Nazionale della Val Grande, l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Sesia (e/o nuovi enti preposti alla gestione dell'UNESCO Global Geopark) e nel rispetto dei protocolli d'intesa firmati tra gli enti per dare il via alla realizzazione del Geoparco e ai successivi rinnovi volti a migliorarne la gestione e favorirne lo sviluppo.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

1. Favorire gli studi scientifici promuovendo indagini e ricerche, realizzazione di documentari e di materiale didattico sulle eccezionalità geologiche, naturalistiche e culturali dell'area, con particolare attenzione a quelle di interesse mondiale, quale il Supervulcano del Sesia.
2. Lavorare in sinergia, anche economica se necessario, con gli altri enti preposti alla tutela e valorizzazione del territorio quali le aree protette esistenti e riconosciute dalla Regione Piemonte e dal Ministero dell'Ambiente;
3. Promuovere la conoscenza in tutte le fasce di pubblico della realtà del Geoparco Sesia Val Grande e delle sue peculiarità geologiche e naturalistiche, e incrementarne la visibilità nazionale e internazionale;
4. Individuare gli itinerari e i percorsi per la visita ai geositi e garantire la loro manutenzione;
5. Favorire la fruibilità degli itinerari attraverso guide, opuscoli e cartellonistica;
6. Realizzare e gestire mostre permanenti riguardanti il geoparco e il suo territorio;
7. Favorire la conoscenza e l'uso integrato delle eccellenze offerte dal territorio attraverso anche la realizzazione di siti internet, guide e opuscoli da distribuire a livello locale e sovra locale;
8. Promuovere l'integrazione tra Scuola e Territorio proponendo incontri informativi e visite;
9. Promuovere la trattazione di tematiche di sostenibilità ambientale e favorire la nascita di Centri di Educazione ambientale;
10. Svolgere le pratiche indirizzate all'esterno per effettuare opere di manutenzione e sicurezza sugli itinerari di visita;
11. Predisporre e curare la rete cartellonistica che illustra le caratteristiche degli itinerari e dei siti in evidenza;
12. Organizzare escursioni ai luoghi di affioramento del Supervulcano e agli altri geositi del geoparco;
13. Organizzare eventi, conferenze e scambi con altri Geoparchi;
14. Reperire partnership necessari e/o utili per la riuscita degli scopi statutari;
15. Organizzare e gestire attività di Incoming e ospitalità in partenariato con le realtà locali e Infopoint;
16. Reperire fondi e finanziamenti per la riuscita degli scopi statutari
17. Sviluppare un piano di Brand Management per l'istituzione di un Marchio d'Area e lo sviluppo di marketing a favore del territorio;

18. Coordinare gli enti e le associazioni interessate nel progetto;
19. Mettere in atto quanto altro necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 5 - I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

I soci si dividono in:

1) **Soci onorari**: coloro che hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

I soci onorari sono proposti e votati dal consiglio direttivo. Presso la segreteria della Associazione è predisposto idoneo registro dei soci onorari all'interno del libro dei soci.

2) **Soci ordinari**: coloro che hanno pagato la quota all'Associazione.

Le associazioni e gli enti indicano un loro rappresentante all'interno dell'associazione. Nel caso questi non sia il legale rappresentante, deve essere nominato con delega scritta un altro rappresentante. In ogni caso va garantita continuità di partecipazione all'interno dell'associazione. Tutti i soci, purché in regola con il pagamento, hanno diritto di voto.

ART. 6 - QUOTE ASSOCIATIVE

Il versamento delle quote sociali deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, fatta eccezione per gli enti pubblici che possono pagare nel corso dell'anno.

I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 7 - MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

La perdita di qualità di socio non comporta mai il diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale hanno diritto a:

- 1) Partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) Partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) Accedere alle cariche associative;
- 4) Prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia, rimborsando le spese;

Tutti i soci sono tenuti a:

- 1) Osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) Collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) Versare la quota associativa annuale;
- 5) Agire per la salvaguardia e la tutela dei siti e delle eccellenze del territorio.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci maggiori di età la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo

per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente dell'Associazione;
4. Il Vice-presidente;
5. Il Segretario;
6. Il Tesoriere;
7. Il Collegio dei probiviri;
8. Il Collegio dei revisori dei conti.
- 9.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno quattro membri del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'**Assemblea ordinaria** indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) Elegge, mediante voto segreto, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
- 2) Delibera sul conto consuntivo e sulla relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
- 3) Delibera sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l'anno in corso;
- 4) Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 5) Delibera i criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 6) Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L'**Assemblea straordinaria** delibera:

- 1) sulle modifiche dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-presidente, e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. Le convocazioni sono effettuate con avviso esposto nella sede dell'Associazione almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea e con avviso a mezzo posta elettronica, fax o posta da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che sia trascorso un giorno dalla prima convocazione.

ART. 13 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 14 - VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole di tutti i presenti.

ART. 15 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a nove e non superiore a quindici unità. L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. Curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
3. Curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4. Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
5. Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
7. Provvedere ad assegnare incarichi anche retribuiti a soggetti esterni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso a mezzo posta elettronica, fax o posta, da recapitarsi almeno sette giorni, o tre in caso di convocazione d'urgenza, prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

La presenza al Consiglio è ammessa anche tramite collegamento remoto, qualora siano disponibili le infrastrutture tecniche per una attiva partecipazione alla riunione e se ne evidenzia la possibilità nella lettera di convocazione.

Il Consiglio Direttivo può designare esperti in funzione di collaboratori.

ART. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti; è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso, dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva, che il Presidente dovrà contestualmente convocare.

ART. 18 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) Il libro dei soci;
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- 5) Il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) Il libro dell'inventario.

ART. 19 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti, rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 20 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

ART. 21 - IL TESORIERE

Il tesoriere, scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 22 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione e soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Dura in carica un triennio e i membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario- economo. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

ART. 24 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

ART. 25 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) Da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) Dai contributi dei propri soci;
- 3) Da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi, fatti da enti, associazioni o privati.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26 – ALTRE ASSOCIAZIONI

L'Associazione Geoturistica "Sesia Val Grande Geopark" onlus può e deve intrattenere rapporti e collaborazioni con altri Enti ed Associazioni ma non può associarsi ad essi. Qualora fosse necessario provvedere a forme di adesione formale a reti od associazioni per ottemperare agli scopi statutari dell'associazione, la forma associativa deve essere deliberata con voto unanime del consiglio direttivo e successivamente approvato a maggioranza dell'assemblea dei soci.

ART. 27 - SEDI SUCCURSALI

È prevista la creazione di sedi succursali dell'associazione per facilitare i fini statutari della medesima, specialmente in quelle situazioni in cui la distanza fisica o la differenza amministrativa (province, bacini, comprensori, unioni, ecc.) siano a detrimento dell'associazione stessa e dei suoi scopi. La nascita di ogni sede succursale deve essere approvata dal consiglio direttivo e quindi ratificata dall'assemblea dei soci.

ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 7 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 29 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n.329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30 - DENOMINAZIONE

Nelle comunicazioni rivolte a terzi e in qualsiasi segno distintivo l'Associazione utilizza nella propria denominazione la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (ONLUS).

ART. 31 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Approvato il 14-11-2011, modificato il 15-02-2015 e l'1-07-2017